

(N. 308-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1949

Ratifica dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il comma primo dell'articolo 14 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929, ratificato dal Sommo Pontefice e dal Re d'Italia il 7 giugno dello stesso anno, stabilisce quanto segue: « L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, n. 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima; nonchè si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la villa Barberini in Castel Gandolfo

con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, n. 5) ».

In esecuzione del detto Trattato, circa un anno più tardi dalla stipulazione di esso, e precisamente il 5 febbraio 1930, con atto rogato dal dottor Ugo Maceratini, consigliere del Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, si procedè da parte del Regno d'Italia alla consegna alla Santa Sede di tutti i territori e i palazzi contemplati nel Trattato in parola. Ma sia nel redigere la pianta annessa al medesimo Trattato (allegato II, tav. 5), sia nella consegna dei detti immobili, si commise un errore,

nel senso che vi furono compresi e vennero ceduti alla Santa Sede, oltre alla villa di Castel Gandolfo, anche il terreno del Comune di Albano Laziale adibito a cimitero, nonché la adiacente striscia di terra posta fra lo stesso cimitero ed un terreno della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, entro il quale si trova la cappella gentilizia comprendente le tombe della casa Barberini; delle quali terre la prima era proprietà del Comune di Albano Laziale, l'altra della famiglia Barberini.

D'altra parte, in data posteriore alla stipula del Trattato 11 febbraio-7 giugno 1929, furono acquistati dalla Santa Sede alcuni immobili - terreni nella quasi totalità, salvo un fabbricato di piazza Cairoli nn. 2, 2 A e 2 B, in territorio di Albano Laziale -, incorporati nelle ville pontificie di Castel Gandolfo-Albano Laziale come loro dotazione e dipendenze, strettamente indispensabili all'uso dei territori ceduti dal Regno d'Italia alla Santa Sede per effetto del Trattato.

Da allora nei rapporti fra il Regno d'Italia e la Santa Sede si venne determinando una situazione di diritto notevolmente diversa dallo stato di fatto, in quanto che il privilegio della extraterritorialità e l'esenzione da espropriazioni e da tributi, garantiti alla Santa Sede per effetto degli articoli 15 e 16 dello stesso Trattato, venivano indebitamente esercitati su terreni che solo per errore si trovavano in dominio della Santa Sede, e non venivano invece esercitati su altri, sui quali era opportuno che quei privilegi e la extraterritorialità venissero chiariti ed affermati anche dal lato formale.

Per mettere fine a tale anormale situazione la Segreteria di Stato di Sua Santità nel luglio 1947 additò al Governo della Repubblica Italiana l'opportunità che venissero restituiti alla giurisdizione italiana il terreno adibito a cimitero, proprietà del Comune di Albano Laziale, e l'altro dove trovasi la cappella gentilizia con le tombe della Casa Barberini, e richiese al nostro Governo di voler considerare la possibilità di estendere la extraterritorialità e i connessi altri diritti e privilegi a quegli appezzamenti di terreno pertinenti alla residenza pontificia di Castel Gandolfo, successivamente acquistati dalla Santa Sede.

Apertesi le trattative fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona

extraterritoriale, esse si sono chiuse il 24 aprile 1948, con un Accordo stipulato nel Palazzo Apostolico Vaticano.

Questo accordo appunto, risultante di tre articoli, uno dei quali elenca analiticamente gli immobili in base ai quali è stata delimitata la nuova extraterritorialità, è sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Sostanzialmente, dunque, il disegno di legge, del quale è parte integrante il detto Accordo - presentato al Senato nella seduta del 9 marzo 1949 dal Ministro degli affari esteri, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'interno - mira da un lato ad eliminare l'errore nel quale s'incorse all'atto della cessione e a far ritornare alla Repubblica Italiana terreni erroneamente ceduti dal Regno d'Italia alla Santa Sede; dall'altro, mira ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo predetto che fissa la nuova delimitazione della zona extraterritoriale, sulla base degli immobili acquistati posteriormente dalla Santa Sede quali strette pertinenze della residenza estiva del Pontefice in Castel Gandolfo.

Estendere su di essi il regime di privilegio della extraterritorialità credo che non dia luogo ad alcun inconveniente politico o a complicazioni di sorta. I terreni acquistati dalla Santa Sede dopo la stipula del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono, infatti, di importanza assai modesta; come di scarsa entità è il fabbricato di piazza Cairoli in Albano Laziale. Se nell'insieme oltrepassano, ma di pochissimo, i dieci ettari di superficie, i più fra essi sono tuttavia frustoli e scorpori di terreno, e tutti sono poi, per la loro ubicazione, adiacenti e costituiscono la necessaria dotazione della villa estiva del Pontefice e il complemento di altri terreni di proprietà della Santa Sede, sui quali questa, dal 1930, esercita pacificamente e senza alcuna contestazione, il privilegio della extraterritorialità.

A questa conclusione deve condurre anche la considerazione che la nuova extraterritorialità che si verrà a porre in essere in seguito all'approvazione del presente disegno di legge, troverà corrispondente compenso nel fatto che essa sarà annullata e ritirata da quegli altri terreni che, erroneamente compresi nella pianta

allegata al Trattato del Laterano 11 febbraio-7 giugno 1929, verranno restituiti al Governo della Repubblica Italiana. Si tratta, dunque, di un passaggio di extraterritorialità da alcuni immobili ad altri.

Che se, per avventura, l'area sulla quale, dopo l'approvazione del presente disegno di legge, si estenderanno la nuova extraterritorialità e i connessi privilegi di esenzione da espropriazioni e da tributi, risulterà alquanto più estesa dell'altra, dalla quale essa verrà ritirata (l'area cioè adibita a cimitero di Albano Laziale, nonché la striscia di terreno interposta fra quest'ultimo e la proprietà della Congregazione di Propaganda Fide con la iv esistente cappella gentilizia dei Barberini), la differenza è tanto modesta, da dover essere

riguardata senz'altro come irrilevante ai fini dell'esercizio della extraterritorialità.

Ciò premesso, la Commissione propone al Senato l'approvazione del presente disegno di legge, che autorizza la ratifica e dà esecuzione in modo definitivo all'accordo raggiunto circa la nuova delimitazione della extraterritorialità. Approvandolo, non ci si discosterà da quell'intento politico che suggerì agli stipulatori del Trattato Lateranense del 1929 la « opportunità di eliminare », com'è affermato nel proemio dello stesso Trattato, « ogni ragione di dissidio esistente fra la Santa Sede e l'Italia » e di « addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti ».

CIASCA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia per un nuova delimitazione della zona extra-territoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo-Albano Lazilae, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.